

SI RICORDA CHE PER LE ELEZIONI COMUNALI NON È PREVISTA LA FIGURA DEL MANDATARIO ELETTORALE.

SPESE PROPAGANDA			
SOGGETTI OBBLIGATI	CONTENUTO OBBLIGO	FONTE NORMATIVA	NOTE E SANZIONI
Candidati alla carica di Sindaco e partiti/movimenti/liste	Entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale va presentato al Comune un documento consuntivo sintetico delle spese per la campagna elettorale, distinte per tipologia di spese e fonti di finanziamento (con precisazione se provengono da persona fisica o giuridica). In alternativa va presentata la dichiarazione di NON avere sostenuto spese.	Art. 78 LR 19/2013	Non è obbligatorio allegare la documentazione a corredo delle spese sostenute, ma è consigliabile tenerla per agevolare la redazione del rendiconto. La mancata presentazione comporta sanzione da 200 a 2.000 euro . I Comuni pubblicano i rendiconti nell'albo on line.
Partiti/movimenti/liste nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	Entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale va presentato anche alla Corte dei conti il documento consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.	Art. 13, commi 5, 6 e 7 L. 96/2012	Le spese per la campagna elettorale sono soggette al limite massimo di 1 euro a elettore; la documentazione relativa ad entrate ed uscite andrà allegata al rendiconto. La mancata presentazione comporta sanzione da 50.000 a 500.000 euro .
Tutti i candidati alle elezioni comunali congiuntamente ai soggetti che hanno erogato i finanziamenti	Entro tre mesi dalla percezione dei finanziamenti/contributi va presentata al Presidente della Camera dei Deputati una dichiarazione (anche a mezzo di autocertificazione) di quanto ricevuto – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – se di importo superiore, nell'anno, a 3.000 euro.	Art. 4 L. 659/1981	La disposizione non si applica per finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. L'inadempimento dell'obbligo è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici .

<p>Tutti i candidati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale per Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 15.000 abitanti</p>	<p>Entro tre mesi dalla proclamazione, va presentata al Comune una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.</p>	<p>Artt. 1 e 2 L. 441/1982</p>	<p>Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.</p>
---	---	--------------------------------	---